



## **UNIVERSITÀ DI PISA**

***Dipartimento di Economia e Management  
Corso di Laurea Magistrale in  
Consulenza Professionale alle aziende***

***Tesi di Laurea***

***“LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI E CONCORDATO  
IN CONTINUITA’ AZIENDALE”***

***Relatore:***

***Prof.ssa Abu Awwad Amal***

***Candidato:***

***Francesca Bartoloni***

***ANNO ACCADEMICO 2014/2015***

## **Ringraziamenti**

Innanzitutto desidero ringraziare la mia professoressa Abu Amal Awwad, relatore di questa tesi, per la disponibilità e cortesia prestate.

I ringraziamenti più grandi vanno ai miei genitori che con il loro sostegno mi hanno permesso di completare questo ciclo di studi e di raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento speciale va a mia sorella Giulia che mi ha sempre molto supportata durante il mio percorso universitario.

Un ringraziamento al mio ragazzo Marco e a tutti i miei amici che mi sono stati molto vicini in questi anni e mi hanno sostenuta anche nei momenti più difficili.

Ringrazio infine i miei nonni, anche quelli che purtroppo non possono essere presenti in questo importante giorno e tutti i miei parenti.

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>2</b>
1.1	Il D.L. n 83/2012: l'introduzione del concordato in continuità.....	2
1.2	Gli obiettivi della trattazione.....	2
1.3	Le linee di credito autoliquidanti.....	3
<b>2</b>	<b>Il contratto di mandato <i>in rem propriam</i> all'incasso.....</b>	<b>6</b>
2.1	La regola della prosecuzione dei contratti.....	6
2.2	La questione della compensazione nel caso di prosecuzione dei contratti.....	7
2.3	Gli utilizzi delle linee di credito successivi alla domanda di concordato in continuità.....	11
2.4	Sospensione o interruzione del contratto ad opera della banca.....	12
2.5	L'applicabilità dell'art 169 <i>bis</i> L.F al concordato in continuità aziendale.....	14
2.6	L'applicabilità dell'art 169 <i>bis</i> L.F alla fase preconcordataria.....	18
2.7	L'applicabilità dell'art 169 <i>bis</i> L.F ai contratti di mandato <i>in rem proprium</i> all'incasso.....	21
2.8	La clausola di compensazione contenuta nel contratto di mandato <i>in rem propriam</i> all'incasso sciolto o sospeso.....	26
2.9	i criteri di scelta del debitore in concordato.....	29
<b>3</b>	<b>Il contratto di cessione di credito <i>pro solvendo</i>.....</b>	<b>30</b>
3.1	la regola della prosecuzione dei contratti.....	30
3.2	la questione della compensazione nel caso di prosecuzione dei contratti.....	30
3.3	l'applicabilità dell'art 169 <i>bis</i> L.F ai contratti di cessione <i>pro solvendo</i> .....	32
3.4	la compensazione nel caso di contratto di cessione <i>pro solvendo</i> sciolto o sospeso.....	34

## **INTRODUZIONE**

### ***1.1 IL D.L. N. 83/2012: L'INTRODUZIONE DEL CONCORDATO IN CONTINUITA'***

Rilevanti modifiche alla Legge Fallimentare sono state introdotte attraverso il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. L'obiettivo del legislatore della riforma è diretto ad incentivare il debitore in stato di crisi ad utilizzare strumenti di risoluzione alternativi al fallimento. La ratio ispiratrice consiste nella volontà di favorire la prosecuzione, il risanamento aziendale, piuttosto che la dissoluzione e la liquidazione dell'attività. Nell'ottica di consentire la permanenza sul mercato di un'impresa in difficoltà, l'art 33 del “Decreto Sviluppo” ha introdotto l'istituto del concordato con continuità aziendale dettandone una specifica disciplina all'interno dell'art 186 *bis* L.F. La nozione di concordato in continuità ricomprende non soltanto l'ipotesi in cui la soluzione alla crisi sia perseguita attraverso la continuazione dell'attività da parte del medesimo imprenditore richiedente il concordato, ma anche tutti quei casi in cui la prosecuzione avvenga a seguito della cessione del complesso aziendale, oppure a seguito del conferimento in una o più società<sup>1</sup>.

### ***1.2 GLI OBIETTIVI DELLA TRATTAZIONE***

L'obiettivo della seguente trattazione sarà quello di delineare la disciplina applicabile ai contratti bancari in essere nel momento in cui viene presentata dal debitore in stato di crisi una domanda di concordato in continuità, sia essa una domanda piena o una domanda con riserva<sup>2</sup>. Concentreremo la nostra attenzione

---

<sup>1</sup> L'art 186 *bis* comma 1 L.F stabilisce che: “quando il piano di concordato di cui all'art 161 secondo comma lettera e) L.F prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo”.

<sup>2</sup> L'art 161 Legge Fallimentare ai commi secondo e terzo, stabilisce che il debitore debba presentare la domanda di concordato corredata da piano, proposta e documentazione. Tuttavia il Decreto Sviluppo ha introdotto un'importante novità al sesto comma dell'art 161 L.F., in cui viene attribuita al debitore in stato di crisi, la possibilità di presentare un semplice ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, con riserva di presentare proposta, piano e l'ulteriore documentazione in un momento successivo. In questa ipotesi quindi la domanda sarà priva, di fatto, di contenuto essendo finalizzata a richiedere al

sui contratti di cessione *pro solvendo* e di mandato *in rem propriam* all'incasso, stipulati (in un momento precedente al deposito della domanda di concordato in continuità) tra la banca e l'imprenditore in stato di crisi, a fronte della concessione delle linee di credito autoliquidanti. Analizzeremo la disciplina applicabile a tali contratti ancora in corso di esecuzione nel momento in cui viene presentato ricorso di ammissione al concordato e cercheremo soprattutto di risolvere i più importanti problemi interpretativi emersi.

### ***1.3 LE LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI***

Le linee di credito autoliquidanti rappresentano una forma di finanziamento per le imprese. Molto spesso infatti queste richiedono alla banca di mettere a loro disposizione una data somma di denaro da poter utilizzare in una o più volte. La banca, eseguita un'indagine relativa al merito creditizio del richiedente<sup>3</sup>, concede l'apertura di una linea di credito, stabilendo un plafond massimo da mettere a disposizione<sup>4</sup>. Il cliente potrà quindi accedere alla linea di fido attraverso singoli atti di utilizzazione: di volta in volta sarà anticipata la somma di denaro richiesta, a fronte della presentazione di fatture commerciali o di documenti rappresentativi di crediti. Le linee di credito autoliquidanti infatti, rappresentano una modalità di smobilizzo dei crediti commerciali dell'impresa, che avrà la possibilità di vedersi anticipare dalla banca le somme corrispondenti a crediti non ancora riscuotibili. Le singole richieste di anticipazione che il cliente avanza, sono soggette alla valutazione da parte dell'istituto bancario, restando quindi nella sua discrezione l'accoglimento o meno delle stesse. Il cliente ha l'obbligo di provvedere al rimborso di tutto quanto dovuto in conseguenza delle anticipazioni allo stesso

---

Tribunale la concessione di un termine entro il quale dover presentare la proposta, il piano e la documentazione e avendo lo scopo di anticipare gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore. Il termine assegnato dal Giudice potrà variare dai 60 ai 120 giorni e potrà essere prorogato una sola volta per un massimo di 60 giorni, in presenza di giustificati motivi.

<sup>3</sup> Si tratta di un'indagine svolta in merito all'affidabilità del cliente, così da accertare la sua capacità di far fronte al rimborso delle somme concesse dalla banca. L'istituto di credito con il ricorso a diversi organi di controllo (come la Centrale dei rischi o la Camera di commercio), ma anche con altre diverse indagini persegue l'obiettivo di ridurre il proprio rischio economico legato all'anticipazione concessa.

<sup>4</sup> L'istituto di credito benchè debba tenere a disposizione dell'accreditato la somma, rimane tuttavia proprietario della medesima fino al momento dell'utilizzazione.

accordate.

L'operazione così delineata può realizzarsi attraverso due distinti schemi negoziali<sup>5</sup>:

1. contratto di cessione di credito *pro solvendo*
2. contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso

Il contratto di cessione *pro solvendo* rappresenta un negozio traslativo che produce i propri effetti nel momento del perfezionamento dell'accordo. Attraverso tale contratto il cliente cede alla banca un proprio credito a fronte dell'anticipazione ottenuta. La banca ne acquisisce la titolarità e diviene l'esclusiva legittimata a pretendere la prestazione del terzo debitore, potendo trattenere quanto riscosso e dovendo soltanto restituire l'eventuale importo eccedente l'anticipo concesso.

In linea generale la cessione del credito può avvenire secondo due modalità:

- cessione *pro soluto*
- cessione *pro solvendo*

Nel primo caso il creditore cedente sarà responsabile per la sola validità ed esistenza del credito trasferito. Nel caso invece di cessione *pro solvendo* la responsabilità nei confronti del cessionario non sarà limitata alla sola esistenza e validità, ma si estenderà anche alla solvibilità del debitore ceduto. Se infatti non è adempiuta l'obbligazione verso il cessionario, questo potrà pretendere dal cedente l'importo del credito. I contratti di cessione di credito stipulati tra la banca e il cliente, a fronte dell'anticipazione concessa dalla banca, sono contratti di cessione *pro solvendo*, per cui il cliente sarà responsabile per la validità, per l'esistenza del credito e per la solvenza del debitore.

Con il contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso la banca, non acquisisce la titolarità del credito<sup>6</sup>, bensì la facoltà di agire in nome e per conto del cliente.

---

<sup>5</sup> La sostanziale differenza tra le due figure contrattuali emerge in modo chiaro nella sentenza del Tribunale di Genova 7 gennaio 2014 in cui viene affermato che: “cessione di credito e mandato all'incasso si differenziano e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato *in rem propriam* conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante che ne conserva la titolarità esclusiva”.

<sup>6</sup>Titolare del credito rimane il mandante, ossia il cliente.

Avendo dunque la legittimazione a riscuotere il credito di cui ha concesso l'anticipo, sarà autorizzata a richiedere l'adempimento del terzo debitore. Il contratto di mandato *in rem propriam* può conferire la mera legittimazione all'incasso, oppure, contenendo una clausula di compensazione<sup>7</sup>, può attribuire alla banca anche il diritto di incamerare quanto riscosso, per soddisfare la propria posizione creditoria.

---

<sup>7</sup> O secondo altra definizione “clausula di annotazione e elisione”

## Capitolo 2

### **IL CONTRATTO DI MANDATO *IN REM PROPRIAM* ALL'INCASSO**

Occupiamoci quindi della prima tipologia di contratti che possono essere stipulati tra banca e cliente a fronte della concessione delle linee di credito autoliquidanti: i contratti di mandato *in rem propriam* all'incasso.

#### **2.1 LA REGOLA DELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI**

Il punto di partenza da cui muoviamo è la regola di prosecuzione dei contratti di mandato all'incasso stipulati, in un momento precedente alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, tra la banca e il debitore che richiede l'accesso al concordato in continuità. La domanda di concordato in continuità non determina l'automatica sospensione né l'automatico scioglimento dei contratti di mandato *in rem propriam*, che proseguono per legge, continuando ad avere efficacia e a produrre i propri effetti. A tali contratti si applica infatti, quanto stabilito dall'art 186 *bis* comma 3 L.F, che detta la disciplina relativa ai rapporti in corso di esecuzione nel caso di apertura di un concordato in continuità aziendale<sup>8</sup>. La disposizione dell'art 186 *bis* L.F. fa salva la prosecuzione dei contratti in corso, lasciando al debitore la facoltà di richiederne la sospensione o lo scioglimento, che non potranno essere conseguenze automatiche dell'apertura della procedura. La previsione dell'art 186 *bis* L.F non si applica qualora il contraente *in bonis* abbia promosso azione di risoluzione del contratto prima della presentazione della domanda di concordato; in tal caso infatti non si verificherà la continuazione del negozio. La regola sancita dall'art 186 *bis* L.F è in linea con la logica della riforma introdotta dal “Decreto Sviluppo” di favorire la conservazione dell'impresa e la prosecuzione dell'attività aziendale.

---

<sup>8</sup> L'art 186 *bis* comma 3 L.F stabilisce che, ferma l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F, i contratti in corso di esecuzione non si risolvono (quindi proseguono), per effetto dell'apertura della procedura di concordato in continuità. La disposizione di ordinaria prosecuzione viene rafforzata dalla previsione di inefficacia di clausole contrattuali che stabiliscano la sospensione o lo scioglimento del contratto come immediato effetto dell'apertura della procedura di concordato in continuità.



## **2.2 LA QUESTIONE DELLA COMPENSAZIONE NEL CASO DI PROSECUZIONE DEI CONTRATTI**

Posta la regola dell'automatica prosecuzione dei contratti di *mandato in rem propriam*, stipulati in un momento precedente alla domanda di concordato in continuità e ancora in corso al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, si pone sin da subito un problema interpretativo che attiene alla possibilità per la banca di poter trattenere le somme riscosse, dopo il deposito del ricorso, in forza del contratto di mandato rimasto efficace. La banca infatti, a fronte del contratto di mandato all'incasso, ha concesso una anticipazione in un momento precedente alla proposizione della domanda di (pre)concordato. Il rimborso però deve avvenire attraverso la riscossione dei crediti, alla scadenza, da parte della banca. Se la scadenza del credito ha data successiva alla presentazione del ricorso da parte del debitore in crisi, ci troveremo di fronte all'ipotesi in cui la concessione dell'affidamento è antecedente alla domanda di concordato, ma la riscossione dei crediti è successiva. La questione che ha diviso dottrina e giurisprudenza concerne quindi la possibilità per la banca di incamerare le somme riscosse dopo la presentazione del ricorso di ammissione al concordato in continuità, portandole in riduzione del proprio credito sorto in virtù dell'anticipazione concessa all'imprenditore in concordato in un momento precedente al deposito dell'istanza.

Procediamo quindi ad illustrare le due differenti posizioni interpretative che si sono andate consolidando.

Primo orientamento “ tesi contro la compensazione”: ritiene inammissibile la possibilità che la banca possa trattenere somme riscosse da terzi in un momento successivo alla domanda di concordato in continuità, a fronte di anticipazioni concesse anteriormente al deposito del ricorso. L'esclusione della compensazione tra il debito di restituzione e il credito di anticipazione, sussiste sia qualora il contratto di mandato all'incasso *in rem propriam* contenga la clausola di annotazione ed elisione, sia se non è presente tale previsione. Secondo questa posizione interpretativa quindi, la banca, non potrebbe incamerare i crediti

riscossi dai terzi debitori invocando la compensazione ex art 56 L.F<sup>9</sup>. In giurisprudenza infatti è consolidato da tempo il principio in base al quale per poter compensare le opposte ragioni, occorre che il momento genetico tanto del credito quanto del debito, sia preesistente rispetto alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato<sup>10</sup>. Nel caso da noi analizzato, possiamo osservare che il credito della banca, sorto a fronte dell'anticipazione effettuata, ha momento genetico anteriore alla procedura di concordato, mentre il suo debito è successivo al deposito del ricorso, dato che l'obbligo di restituire quanto riscosso sorge soltanto quando la somma viene incassata e non invece nel momento in cui viene conferito il mandato all'incasso<sup>11</sup>. Per questa ragione viene sostenuta l'impossibilità per la banca di poter operare la compensazione trattenendo le somme riscosse in forza del contratto di mandato all'incasso stipulato con il debitore in concordato. Riconoscere la possibilità di operare la compensazione significherebbe violare il principio di cristallizzazione del passivo concorsuale<sup>12</sup>. La violazione di tale principio si verifica ogni qualvolta, dopo l'apertura della procedura, si realizzi l'estinzione di un debito dell'imprenditore in concordato<sup>13</sup> e il trattenimento, da parte della banca, dei crediti riscossi in nome e per conto del mandante rappresenta appunto una modalità di estinzione della posizione debitoria, che contrasta con il suddetto principio di cristallizzazione.

Il credito vantato dalla banca nei confronti del soggetto in concordato, non

---

<sup>9</sup> Art 56 L.F, norma dettata per il fallimento, ma applicabile anche in sede di concordato per il richiamo espresso dall'art 169 L.F. L'art 56 L.F stabilisce che: “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore”. L'art 56 L.F. se applicato all'ipotesi di concordato, attribuisce la facoltà di compensare un debito con un credito vantato nei confronti dell'imprenditore che ha proposto ricorso di ammissione alla procedura.

<sup>10</sup> Tale principio viene ribadito dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione di Roma del 10 marzo 2009 n. 10548 ed anche dalla sentenza del Tribunale di Verona 31 agosto 2015, entrambe consultabili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>11</sup> In tal senso si veda la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 marzo 2009 n 10548 e la sentenza del Tribunale di Prato 23 settembre 2015 n 13438 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>12</sup> Il principio di cristallizzazione del passivo emerge da quanto affermato agli articoli 56 e 168 della Legge Fallimentare. Art 56 L.F. vedi nota (2). L'art 168 comma 3 stabilisce che: “i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti”.

<sup>13</sup> In tal senso si veda sentenza Tribunale Lucca 30.04.2013 n. 1398.

potendo essere compensato, dovrà essere soddisfatto come credito concorsuale.

Secondo orientamento “tesi parzialmente favorevole alla compensazione”: si basa sulla distinzione tra l'ipotesi in cui venga conferito alla banca un semplice mandato *in rem propriam* all'incasso e l'ipotesi in cui invece il contratto di mandato concluso contenga una clausola di compensazione che attribuisca all'istituto di credito il diritto di incamerare le somme riscosse. Soltanto qualora il contratto di mandato *in rem propriam* contenga la clausola che riconosce il diritto di trattenere le somme riscosse, la banca potrà operare la compensazione tra il debito sorto successivamente al deposito della domanda di (pre)concordato e il credito antecedente la proposizione del ricorso, vantato in conseguenza dell'anticipazione concessa<sup>14</sup>. Nel caso in cui il contratto di mandato non sia assistito dalla clausola di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione, l'istituto di credito dovrà restituire al debitore in concordato le somme riscosse dai terzi in forza del contratto di mandato all'incasso. Ciò sulla base del fatto che il principio di compensazione enunciato dall'art 56 L.F non consente di compensare un credito sorto in un momento antecedente alla procedura, con un debito che invece ha momento genetico successivo. Qualora invece il contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso contenga la clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse e, successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità il contratto prosegua, l'istituto di credito sarà legittimato a trattenere quanto incassato da terzi in data posteriore all'apertura della procedura, non

---

<sup>14</sup> Tale distinzione viene affermata dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma nella sentenza n. 17999 del 01 settembre 2011 in cui viene sostenuto che: “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca. Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente”. Anche la dottrina ha sostenuto la possibilità per la banca mandataria di operare la compensazione solo qualora tale diritto sia espressamente riconosciuto nel contratto di mandato *in rem propriam*. Si veda in tal senso A. PATTI *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione* Il Fallimento 2015 (pag 557) in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it); ed ancora A. PATTI *Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento* Il Fallimento 2013 (pag 261) in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it).

avendo alcun rilievo il fatto che il momento genetico del credito sia anteriore al concordato<sup>15</sup>. Le pronunce giurisprudenziali che avallano tale posizione interpretativa, infatti, muovono dal principio di prosecuzione del contratto nella sua interezza<sup>16</sup>. Dal momento in cui il contratto di mandato all'incasso prosegue (successivamente alla domanda di (pre)concordato), devono rimanere efficaci tutte le clausole in esso contenute, compreso quindi il patto di compensazione. La clausola di annotazione ed elisione contenuta nel contratto di mandato all'incasso deve quindi proseguire e non può perdere efficacia in quanto elemento essenziale e necessario, senza il quale il negozio non sarebbe stato concluso. Dovendo proseguire insieme al contratto anche il patto di compensazione che lo regola, potrà essere riconosciuto alla banca il diritto di non restituire le somme incassate, che saranno portate in riduzione del debito che il cliente in concordato ha nei confronti dell'istituto di credito.

Il principio della cristallizzazione della massa passiva che impedirebbe di soddisfare il credito della banca attraverso la compensazione, essendo il momento genetico del debito posteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità, è superato dal principio di prosecuzione dell'intero contratto (comprese quindi anche le clausole che lo regolano) che consente alla banca di non soddisfare il proprio credito in via concorsuale.

---

<sup>15</sup> In merito al diritto della banca di trattenere le somme riscosse a fronte di un contratto di mandato all'incasso che contenga la clausola di compensazione si veda la sentenza della Corte Suprema di Cassazione 01 settembre 2011 n 17999 la quale afferma che: "la banca ha diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)".

Stesso principio ripreso dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n 11357 del 19 ottobre 2011 e nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 2014 n. 11926 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>16</sup> In tal senso si vedano: sentenza Tribunale di Padova 7 gennaio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); sentenza n. 11865 Tribunale Reggio Emilia 18 dicembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza n 11021 Tribunale di Roma 21 aprile 2010 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza n. 9902 Tribunale di Cuneo 14 novembre 2013 [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

### **2.3 GLI UTILIZZI DELLE LINEE DI CREDITO SUCCESSIVI ALLA DOMANDA DI CONCORDATO IN CONTINUITA'**

Abbiamo affermato che a seguito della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato in continuità il contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso che disciplina la linea di credito autoliquidante è destinato a continuare. A fronte della prosecuzione del contratto, il problema che si è posto ha riguardato le richieste di anticipazione da parte del debitore concordatario successive al deposito del ricorso. Le linee di credito autoliquidanti, sappiamo, operano attraverso singoli atti distinti di utilizzazione, per cui questione di fondamentale importanza, concerne l'individuazione della disciplina che regola gli utilizzi delle facilitazioni finanziarie rimaste efficaci a seguito della domanda di concordato piena o con riserva. La natura tipicamente rotativa degli affidamenti concessi sulle linee di credito autoliquidanti, la loro funzione di conservazione dell'impresa e il frequente utilizzo nella prassi commerciale, inducono dottrina e giurisprudenza<sup>17</sup> a ritenere che gli atti di anticipazione successivi alla presentazione del ricorso siano assoggettabili alla disciplina dettata dagli art 161 comma 7 e 167 Legge Fallimentare<sup>18</sup>, purchè l'ammontare concesso dalla banca non superi il limite di fido accordato. Tali norme si basano

---

<sup>17</sup> In tal senso si veda: sentenza Tribunale Terni 12 ottobre 2012 n. 8036 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza n. 8524 tribunale Milano 11 dicembre 2012 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

Anche la dottrina si è espressa in merito alla natura di atti di ordinaria amministrazione degli atti di utilizzo delle linee di credito autoliquidanti. Si veda in tal senso A. PATTI *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione* Il Fallimento 2015 [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it) e C. FRIGENI *Linee di credito autoliquidanti* in Banca borsa e titoli di credito (pag. 537-576) Giuffrè Editore 2013.

<sup>18</sup> L'art 161 comma 7 Legge Fallimentare disciplina gli atti compiuti dal debitore nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso di ammissione al concordato e l'apertura della procedura. La norma stabilisce che: “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art 163 L:F il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione . I crediti dei terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art 111 L.F”. L'art 167 L:F disciplina gli atti di gestione riferibili al periodo successivo al deposito del decreto di apertura della procedura di concordato. La norma stabilisce che: “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei sui beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

sulla distinzione tra atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione<sup>19</sup> e stabiliscono che per gli atti di ordinaria amministrazione non sia necessaria l'autorizzazione giudiziale, richiesta invece per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Per cui l'applicabilità della disciplina relativa all'ordinaria amministrazione, permette al debitore di utilizzare le linee di credito dopo la presentazione del ricorso di concordato, senza dover procedere a richiedere l'autorizzazione del Giudice. Inoltre l'applicabilità di quanto previsto dall'art 161 comma 7 L.F, consente alla banca che concede una anticipazione nel periodo che intercorre tra la domanda di concordato e l'ammissione alla procedura, di essere considerata un creditore prededucibile ai sensi dell' art 111 L.F.<sup>20</sup> La prededucibilità del credito bancario determina una deroga al principio della *par condicio creditorum*: prima di poter arrivare a soddisfare i creditori concorrenti anteriori al deposito del ricorso, si deve provvedere al pagamento dell'istituto di credito.

#### **2.4 SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL CONTRATTO AD OPERA DELLA BANCA**

Altra questione riguarda la possibilità per la banca, a seguito della presentazione della domanda di concordato in continuità, di sciogliere o sospendere il contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso che attribuisce la facoltà di utilizzo delle linee di credito autoliquidanti al debitore in crisi. Il problema si è posto a seguito dell'applicabilità in caso di domanda di concordato in continuità dell'art 186 *bis* L.F, che stabilisce la prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione e attribuisce esclusivamente al debitore la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento. A fronte quindi dell'art 186 *bis* L.F che non

---

<sup>19</sup> In merito alla distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione si veda la sentenza della Cassazione Civile sezione I n 20291 del 20.10.2005 la quale afferma: “per cui se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell'azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono invece nell'area della amministrazione straordinaria gli atti suscettibili di ridurlo o che lo gravino di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti”.

<sup>20</sup> La norma individua come crediti prededucibili quelli qualificati come tali da espresse previsioni di legge, nonché quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Tali crediti sono soddisfatti con preferenza.

lascia spazi decisionali al contraente *in bonis*, potrà essere ritenuta ammissibile la decisione della banca di sciogliere o sospendere il contratto di *mandato in rem propriam* in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di ammissione al concordato? La giurisprudenza si è espressa in questo senso, sostenendo l'ammissibilità di una tale decisione da parte dell'istituto di credito<sup>21</sup>. Ferma l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede, la banca potrà procedere alla sospensione o allo scioglimento dei contratti di mandato che regolano la concessione delle facilitazioni finanziarie. Generalmente infatti i contratti stipulati a fronte della concessione delle linee di fido, contengono clausole che consentono all'istituto di credito di interrompere a propria discrezione l'accesso del cliente agli affidamenti. Essendo stata affermata da dottrina e giurisprudenza la regola di prosecuzione del contratto nella sua interezza, rimarranno efficaci a seguito del deposito del ricorso per il concordato in continuità, non soltanto i contratti, ma anche le pattuizioni in essi contenute. Per cui rimarranno efficaci le previsioni che erano state stabilite dalle parti in merito alla cessazione del rapporto di mandato all'incasso, non potendo essere ritenuto lecito che l'apertura di una procedura concorsuale introduca vincoli esterni alle modalità di svolgimento del rapporto tra banca e cliente. Quindi è ammissibile la risoluzione del contratto di mandato *in rem propriam* in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato in continuità, sulla base di ciò che è previsto dalle clausole che lo disciplinano. L'applicabilità dell'art 186 *bis* L.F tuttavia, impedisce di inserire nel negozio di mandato *in rem propriam* stipulato a seguito della concessione di linee di credito, clausole che prevedano la risoluzione del contratto quale conseguenza diretta del deposito di una domanda (piena o con riserva) di ammissione alla procedura di concordato in continuità. Eventuali pattuizioni che facciano conseguire alla presentazione della domanda di concordato lo scioglimento o la sospensione del contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso sono inefficaci. Abbiamo stabilito la possibilità per la banca di decidere di risolvere il contratto con il

---

<sup>21</sup> In tal senso sentenza Tribunale Milano 11 dicembre 2012 n. 8524 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

proprio cliente, successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in continuità, impedendo future utilizzazioni della linea di smobilizzo. A questo punto dobbiamo risolvere un'altra questione di rilevante entità che concerne la possibilità per la banca di poter riscuotere e trattenere i crediti dei terzi sulla base del contratto di mandato all'incasso sciolto o sospeso. Il diritto di procedere alla riscossione in nome e per conto del mandante ed eventualmente di incamerare le somme per soddisfare il proprio credito sorto in virtù dell'anticipazione concessa, trova fondamento nell'efficacia del contratto di mandato *in rem propriam* e nella sua opponibilità alla procedura concordataria. Lo scioglimento o la sospensione ad opera dell'istituto di credito determinano la perdita di efficacia del contratto e quindi il venir meno della legittimazione ad effettuare la riscossione e a trattenere quanto incassato. Come conseguenza di ciò, il credito sorto per l'anticipazione concessa prima dell'apertura della procedura, dovrà essere soddisfatto in via concorsuale secondo quanto previsto nel concordato.

### ***2.5 L'APPLICABILITA' DELL'ART 169 BIS L.F AL CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE***

Abbiamo precedentemente riconosciuto la possibilità per l'istituto di credito di procedere allo scioglimento o alla sospensione di contratti bancari pendenti, in un momento successivo al deposito del ricorso di ammissione al concordato. Adesso occupiamoci invece di un'altra questione di fondamentale importanza, ossia della possibilità per l'imprenditore che presenta una domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità, corredata da proposta, piano e dovuta documentazione, di richiedere la sospensione o lo scioglimento di un contratto in corso di esecuzione.

L'art 186 *bis* L.F, al suo terzo comma richiama espressamente l'art 169 *bis* L.F<sup>22</sup>. Sulla base di tale giustificazione letterale, possiamo affermare senza alcun dubbio che l'art 169 *bis* L.F può essere applicato anche qualora venga richiesta

---

<sup>22</sup> L'art 169 *bis* L.F introdotto dal Decreto Sviluppo del 2012, disciplina lo scioglimento e la sospensione dei contratti in corso nell'ambito della procedura di concordato preventivo.



dal debitore in stato di crisi l'apertura di un concordato in continuità. Accertata l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F alla procedura di concordato in continuità, occupiamoci di analizzare quanto stabilito dalla norma introdotta con il D. L n 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella L 7 agosto 2012 n 134. La norma al primo comma<sup>23</sup> dispone indirettamente la continuazione dei contratti, ma concede al debitore concordatario il potere<sup>24</sup> di provocarne la sospensione per un periodo non superiore a sessanta giorni, prorogabili una sola volta, o addirittura lo scioglimento. Tanto lo scioglimento quanto la sospensione devono essere sempre soggetti all'autorizzazione giudiziale, non prevista invece per la prosecuzione del contratto; il legislatore ha voluto infatti, che le facoltà concesse al debitore, fossero esercitate sotto il controllo del Tribunale<sup>25</sup>. L'art 169 *bis* L.F, così come risultante dalla riforma del 2012, ha generato alcuni dubbi interpretativi. Un primo problema che si è posto ha riguardato la coincidenza o meno tra le locuzioni “contratti in corso di esecuzione” e “contratti pendenti”. Inoltre, la formulazione della prima parte della norma è stata ritenuta ambigua, dal momento in cui non è chiaro in quale momento possa essere proposta l'istanza di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento. A tal proposito, si sono formati due distinti orientamenti. Il primo ritiene che l'istanza debba essere necessariamente proposta dal debitore contestualmente al ricorso di ammissione

---

<sup>23</sup> L'art 169 *bis* L.F, così come introdotto dal Decreto Sviluppo, al primo comma prevede che: “il debitore nel ricorso di cui all'art 161 L.F può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il Giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta”.

<sup>24</sup> Il debitore dispone di un potere discrezionale, che come dottrina e giurisprudenza hanno affermato, consiste in un diritto potestativo attribuito dalla legge a chi propone una domanda di concordato. Si veda in tal senso la sentenza del Tribunale di Salerno 25 ottobre 2012 n. 8499 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>25</sup> Il Tribunale di Rovigo con sentenza del 6 marzo 2014 stabilisce che: “il giudice al quale venga richiesta l'autorizzazione di cui all'art 169 *bis* L.F. può rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria, poiché ogni ulteriore diverso vaglio - ivi compreso quello della convenienza per gli stessi creditori - comporterebbe un giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, la quale costituisce il limite di giudizio del Tribunale. Sulla stessa linea Tribunale Cassino 29 ottobre 2014 sentenza n. 11556 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

alla procedura<sup>26</sup>. Un secondo orientamento invece lascia al debitore la possibilità di richiedere la sospensione o lo scioglimento dei rapporti in corso, anche in un momento successivo al deposito della domanda di concordato<sup>27</sup>. La scelta del debitore di richiedere la sospensione o lo scioglimento del contratto in corso di esecuzione, determina il diritto del contraente *in bonis* che subisce la decisione<sup>28</sup>, a ricevere un indennizzo come risarcimento del danno per inadempimento<sup>29</sup>. L'equivalenza operata tra “indennizzo” e “risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento” è giuridicamente priva di senso in quanto, il mancato o il ritardato adempimento, derivante dall'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge e autorizzato dal Tribunale, non può determinare un vero e proprio inadempimento fonte di risarcimento del danno<sup>30</sup>. L'indennizzo dovuto al contraente *in bonis*, dovrà essere soddisfatto come credito concorsuale. Attribuire natura concorsuale al credito per il *c.d.* indennizzo, contrasta con la regola generale che stabilisce che possano essere considerati crediti concorsuali quelli per titolo o causa anteriori all'inizio della procedura e con quanto dettato dall'art 111 L.F, secondo cui sono considerabili crediti prededucibili quelli sorti in

---

<sup>26</sup> In tal senso G. BOZZA *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo* Il Fallimento 2013 (pag 1121-1338) il quale conclude che “il precetto normativo richiamato sembra niente affatto ambiguo, ma al contrario, quanto mai chiaro nella sua formulazione testuale, secondo la quale la richiesta di scioglimento deve essere contenuta nel ricorso introduttivo, per cui non può essere presentata successivamente al giudice delegato, che è indicato dalla norma non come l'organo al quale può essere rivolta la richiesta, bensì quale organo che può dare l'autorizzazione una volta nominato, qualora non abbia già provveduto il tribunale al momento della decisione sul ricorso”.

<sup>27</sup> P. F CENSONI *La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), afferma: “Appare preferibile ritenere che l'istanza possa essere proposta anche successivamente al ricorso introduttivo; ma è evidente che ciò debba avvenire comunque in tempi molto rapidi e possibilmente prima della scadenza delle reciproche obbligazioni, perchè nel frattempo il contratto continua e l'esecuzione da parte del contraente *in bonis* della prestazione da lui dovuta finirebbe per gravare della controprestazione il patrimonio del debitore concordatario, già assoggettato ad un vincolo di natura coattiva”.

<sup>28</sup> Il Tribunale di Monza nella sentenza n. 8351 del 16 gennaio 2013, stabilisce che: “La facoltà di sciogliere i contratti pendenti ed i benefici al debitore ad essa connessi dal legislatore, comportano specularmente sacrifici per la controparte contrattuale, alla quale viene riconosciuto un indennizzo”.

<sup>29</sup> Art 169 *bis* comma 2 L.F: “in tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato”.

<sup>30</sup> P. F CENSONI *La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it): “E' da escludere che, una volta concessa l'autorizzazione, l'esercizio di quella facoltà e il mancato (o il ritardato) adempimento costituiscano vero e proprio inadempimento, fonte di risarcimento del danno”.

occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

I suddetti principi di sospensione e scioglimento, volti ad agevolare la soluzione della crisi d'impresa, non sono sempre applicabili. Il comma 4 dell'art 169 *bis* L.F, si occupa di escluderne l'applicabilità per alcune tipologie contrattuali espressamente indicate:

- rapporti di lavoro subordinato
- contratti preliminari di vendita trascritti, aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente
- finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui all'art 2447 *bis* comma 1 *c.c.*
- contratti di locazione di immobili, solo nel caso di concordato del locatore.

Un altro aspetto che ha generato dubbi interpretativi dividendo dottrina e giurisprudenza ha riguardato la questione della necessarietà o meno del contraddittorio con il contraente *in bonis* prima di poter procedere alla sospensione o allo scioglimento del contratto. In tal senso si sono contrapposti due distinti orientamenti: da una parte è stato affermato l'obbligo per il Tribunale di convocare il contraente *in bonis* ad un apposita udienza, non potendo altrimenti essere disposta la sospensione o lo scioglimento del contratto<sup>31</sup>. A sostegno di tale orientamento è stato posto l'art 111 della Costituzione che sancisce il principio del contraddittorio<sup>32</sup>. Inoltre è stato ritenuto necessario consentire di

---

<sup>31</sup> Corte d'Appello di Venezia 20 novembre 2013 sentenza n. 9801 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>32</sup> Art 111 Costituzione afferma che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è

contraddire, in virtù dell'incidenza che l'eventuale decisione di scioglimento o sospensione ha sul diritto soggettivo del contraente *in bonis*. Il secondo orientamento<sup>33</sup> invece ritiene superfluo - sebbene comunque ammissibile - il contraddittorio con la parte *in bonis*. Il fatto che la norma non preveda espressamente la necessità di convocare il terzo contraente e il carattere di urgenza della decisione, conducono ad escludere tale obbligo.

I problemi interpretativi sorti a seguito della riforma del 2012, sono stati in parte risolti con le modifiche introdotte all'art 169 *bis* L.F.<sup>34</sup> dal Decreto Legge n 83 del 27 giugno 2015.

I principali interventi hanno riguardato il cambiamento del titolo della norma da “contratti in corso di esecuzione” a “contratti pendenti”. Inoltre è stato chiarito che il debitore può richiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei negozi pendenti anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato. Infine è stato sancito l'obbligo per il Tribunale di instaurare il contraddittorio con il terzo contraente, prima di poter autorizzare la sospensione o lo scioglimento.

## ***2.6 L'APPLICABILITA' DELL'ART 169 BIS L.F. ALLA FASE PRECONCORDATARIA***

Affermata la possibilità di applicare l'art 169 *bis* L.F a seguito della presentazione della domanda di concordato in continuità corredata da proposta, piano e idonea documentazione, dobbiamo interrogarci su un'altra delicata questione, ossia sulla possibilità per il debitore di richiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti a seguito della presentazione di una domanda

---

sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

<sup>33</sup> Si vedano: sentenza Tribunale Ravenna 28 gennaio 2014 n 9989 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza Tribunale Udine 25 settembre 2013 n. 9531 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) .

<sup>34</sup> Art 169 *bis* L.F. : (contratti pendenti)

Il debitore con il ricorso di cui all'art 161 L.F. o successivamente può richiedere che il tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte ove occorra, sommarie informazioni lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.

con riserva. A tal riguardo possiamo illustrare tre distinti orientamenti che si sono affermati in dottrina e in giurisprudenza.

Una prima posizione interpretativa minoritaria<sup>35</sup>, ha escluso l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F alla fase di preconcordato: sono state dichiarate inammissibili sia la sospensione che lo scioglimento dei contratti pendenti, qualora venga presentata dal debitore in crisi una domanda di concordato con riserva. In tal senso è stato osservato che il legislatore all'art 169 *bis* L.F non fa alcun riferimento esplicito al sesto comma dell'art 161 L.F che disciplina la domanda in bianco, riferimento che invece possiamo ritrovare in altre norme per le quali è espressamente prevista l'applicabilità in sede di preconcordato. Quindi se il legislatore avesse voluto che lo scioglimento e la sospensione dei contratti pendenti fossero accordati anche prima della presentazione della proposta, del piano e della documentazione, avrebbe dovuto richiamare l'art 161 comma 6 L.F nell'ambito dell'art 169 *bis* L.F. Inoltre la definitività della decisione in merito ai contratti pendenti contrasta con la provvisorietà che caratterizza la domanda con riserva, alla quale non necessariamente conseguirà l'apertura della procedura di concordato in continuità<sup>36</sup>.

Un secondo orientamento che si è andato consolidando, ritiene invece che sia ammissibile, in caso di deposito di domanda con riserva, esclusivamente la sospensione dei contratti pendenti, non essendo invece autorizzabile dal Tribunale lo scioglimento. Infatti il carattere di incertezza della domanda di

---

<sup>35</sup> Tale orientamento è stato sostenuto dalla Corte d'Appello di Brescia che con la sentenza 19 giugno 2013 n. 9155 osserva che: “conformemente alle osservazioni critiche espresse dopo l'introduzione della norma di cui all'art 169 *bis*, sussistono dubbi circa l'applicazione della norma ai concordati con riserva fino alla loro ammissione, per vari motivi. In primo luogo, il testo dell'art 169 *bis* non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'art 161, come invece viene fatto nelle altre norme quando queste vanno applicate anche alla fattispecie del preconcordato. Inoltre vi è una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori – con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti”. Nello stesso senso tribunale di Firenze 23 aprile 2015 sentenza n. 13320 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); tribunale Verona 31 ottobre 2012 sentenza n. 8381 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>36</sup> La domanda di concordato con riserva non è vincolante per il debitore. E' ammessa infatti anche la possibilità di optare, successivamente al deposito della domanda in bianco di ammissione al concordato, per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 182 *bis* L.F.

concordato con riserva, a seguito della quale non necessariamente si aprirà la procedura di concordato in continuità, è incompatibile con la decisione definitiva ed irreversibile di scioglimento dei contratti pendenti. Per poter disporre lo scioglimento dei contratti in corso è necessario che il debitore presenti la proposta concordataria e il piano. La sospensione, invece, per i suoi effetti reversibili, può essere ritenuta compatibile con la natura instabile del preconcordato<sup>37</sup>.

Infine andiamo ad analizzare il terzo orientamento interpretativo che sostiene l'ammissibilità, a fronte della presentazione di una domanda di concordato con riserva, sia della sospensione sia dello scioglimento dei contratti pendenti. Tale orientamento è stato seguito da larga parte della giurisprudenza<sup>38</sup> che soffermandosi sul dato testuale dell'art 169 *bis* L.F, osserva che la norma fa riferimento all'art 161 L.F, senza distinguere l'ipotesi della domanda piena dall'ipotesi della domanda con riserva. Per tale ragione deve essere ritenuta applicabile la previsione dettata dall'art 169 *bis* L.F a tutte le tipologie di concordato disciplinate dall'art 161 L.F. Inoltre la compatibilità tra lo scioglimento dei contratti e la domanda con riserva, si può evincere da una interpretazione sistematica delle norme. Infatti la possibilità di scioglimento dei contratti in corso ha l'obiettivo di favorire la soluzione concordata alla crisi d'impresa. Stessa finalità è perseguita dal legislatore anche attraverso la

---

<sup>37</sup> Vi sono numerose pronunce giurisprudenziali orientate verso l'ammissibilità della sospensione nella fase di preconcordato. Si vedano in tal senso Tribunale Milano 28 maggio 2014 sentenza n. 10592 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Padova 7 gennaio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); Tribunale Vicenza 25 giugno 2013 sentenza n. 9300 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Ravenna 22 ottobre 2014 sentenza n. 11829 [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Pistoia 30 ottobre 2012 sentenza n. 8079 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Milano 11 settembre 2014 sentenza n. 11448 [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Prato 8 agosto 2014 sentenza n. 11248 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Treviso 18 luglio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it) e Tribunale Pordenone 10 dicembre 2013 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it).

<sup>38</sup> Corte d' Appello di Venezia con sentenza n. 9801 del 20 novembre 2013 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) stabilisce che: “non si può escludere in termini generali e astratti, la compatibilità delle ipotesi di scioglimento del contratto di cui all'art 169 *bis* L.F con l'istituto del concordato *c.d.* prenotativo”. Sempre nella direzione della possibilità di autorizzare lo scioglimento dei contratti pendenti a seguito della presentazione della domanda in bianco si vedano: sentenza n. 8798 Tribunale Piacenza 5 aprile 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), sentenza Tribunale Monza 16 gennaio 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2014 sentenza n. 11926 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Tribunale Rovigo 06 marzo 2014 sentenza n. 10170 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), sentenza n. 10059 Tribunale Genova 4 novembre 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Tribunale Busto Arsizio 24 luglio 2014 sentenza n. 11008 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

concessione della possibilità di presentare una domanda di concordato in bianco. Avendo quindi l'art 169 *bis* L.F e l'art 161 comma sesto L.F il medesimo scopo di favorire il concordato, non vi è ragione per differenziare l'ipotesi di domanda piena dall'ipotesi di domanda in bianco, ritenendo ammissibile lo scioglimento solo nel primo caso. Infatti anche nell'ipotesi di domanda con riserva è utile poter disporre lo scioglimento dei contratti in corso per agevolare il buon esito della procedura. Inoltre secondo tale orientamento, la tesi per cui lo scioglimento dei contratti pendenti non sarebbe ammissibile in quanto incompatibile con la natura incerta del preconcordato, contrasta con il fatto che anche la domanda completa di proposta e piano, non necessariamente sfocia nell'apertura della procedura di concordato in continuità, potendo la proposta essere respinta dal Tribunale, oppure essere modificata, o ancora il Tribunale potrebbe non omologare il concordato. Secondo tale ultima posizione interpretativa illustrata, la richiesta di sospensione o scioglimento contenuta nella domanda di concordato in bianco, dovrebbe essere accompagnata da una *disclosure* del debitore sulla tipologia di concordato che intende perseguire e sulle finalità che intende raggiungere, al fine di offrire al tribunale gli elementi necessari a consentire una valutazione.

## ***2.7 L'APPLICABILITA' DELL'ART 169 BIS L.F. AI CONTRATTI DI MANDATO IN REM PROPRIAM ALL'INCASSO***

A questo punto dobbiamo concentrarci sui contratti di mandato *in rem propriam* all'incasso ancora in essere quando viene presentata dal debitore in stato di crisi domanda di (pre)concordato. Il problema che ci poniamo riguarda l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F a tale tipologia di negozi. Per poter stabilire se i rapporti di mandato all'incasso possano essere o meno oggetto di scioglimento o sospensione a seguito della presentazione del ricorso di ammissione al concordato in continuità, dobbiamo innanzitutto individuare quali siano i contratti a cui può essere applicato l'art 169 *bis* L.F.

Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2015, sulla base di quanto stabilito dall'art 169 *bis* L.F.<sup>39</sup>, lo scioglimento e la sospensione potevano trovare

---

<sup>39</sup>Così come risultante dalla riforma del 2012

applicazione con riferimento ai “contratti in corso di esecuzione” alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al concordato. Con riguardo a che cosa si dovesse intendere per “contratto in corso di esecuzione”, essendo la formulazione della norma poco chiara, si affermarono in dottrina e giurisprudenza, due distinte posizioni interpretative contrapposte:

a) secondo un primo orientamento maggioritario, la definizione di contratti in corso di esecuzione ex art 169 *bis* L.F coincideva con la definizione di rapporti pendenti di cui all'art 72 L.F<sup>40</sup>. Nonostante le differenti formulazioni utilizzate dal legislatore, l'art 169 *bis* L.F. e 72 L.F. dovevano essere applicati alla stessa tipologia di contratti<sup>41</sup>: soltanto i negozi non ancora totalmente o parzialmente adempiuti da entrambi i contraenti potevano essere oggetto di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento<sup>42</sup>. Sono le seguenti le motivazioni che sono state adottate per giustificare la coincidenza tra le definizioni di “rapporti pendenti” e “contratti in corso di esecuzione”: in primo luogo è stato evidenziato il richiamo dell'art 169 *bis* ultimo comma L.F ad alcune norme dettate in tema di contratti

---

<sup>40</sup> Art 72 L.F , norma riferita alla procedura fallimentare. Stabilisce che siano rapporti pendenti i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento.

<sup>41</sup> Dovevano rientrare nell'ambito di applicabilità dell'art 169 *bis* L.F (e quindi potevano essere oggetto di sospensione/scioglimento) i contratti a prestazioni corrispettive che alla data della proposizione della domanda di concordato fossero ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti.

<sup>42</sup> Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 11691 del 24 novembre 2014 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) stabilisce che: “deve poi rilevarsi come la disciplina dell'art 169 *bis* L.F. riguarda i contratti in corso di esecuzione. La nozione di contratto in corso di esecuzione ricalca, aldilà di una apparente differenza terminologica, la formula contenuta nella rubrica dell'art 72 L.F.; pertanto nel contesto concordatario, possono essere assoggettati a scioglimento o sospensione ex art 169 *bis* i contratti a prestazioni corrispettive rimasti ineseguiti (o non compiutamente eseguiti) da entrambe le parti alla data di apertura del concorso”. Nello stesso senso sentenza Tribunale di Padova 7 gennaio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); Tribunale Bergamo 11 marzo 2015 sentenza n. 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza n. 13206 Tribunale Ferrara 23 luglio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Ravenna sentenza n. 11829 del 22 ottobre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza n. 10592 Tribunale Milano 28 maggio 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); sentenza Appello di Venezia 26 novembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Anche la dottrina si è espressa aderendo a tale orientamento, P. F. CENSONI *La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) afferma: “con riferimento alla nozione di contratti pendenti, cioè dei contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso (come si esprime l'art 169 *bis* L.F.), per evitare indebite estensioni, la soluzione più razionale mi sembra quella di ricorrere all'analogia nozione utilizzata dal legislatore nel primo comma dell'art 72 L.F., che detta la regola generale con riferimento al fallimento, nel senso che debba trattarsi comunque di contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti”.



pendenti nel fallimento<sup>43</sup>. Tali riferimenti hanno un senso solo se si accoglie la tesi secondo cui l'art 169 *bis* L.F si riferisce alla medesima fattispecie disciplinata dall'art 72 L.F.<sup>44</sup> In secondo luogo partendo dal fatto che, in caso di adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di uno solo dei contraenti si sorge un credito verso il contraente che ha adempiuto alla propria prestazione e un debito in capo al contraente inadempiente, è stato ritenuto inammissibile concedere all'imprenditore in concordato la possibilità di sciogliere o sospendere un negozio a cui soltanto l'altro contraente *in bonis* abbia dato esecuzione. Infatti in tale caso sarebbe come attribuire al debitore in concordato la possibilità di non pagare un proprio debito<sup>45</sup>, avendo il potere di far venire meno il contratto da cui il debito stesso deriva.

b) un diverso orientamento minoritario<sup>46</sup> invece riteneva che la definizione di contratti in corso di esecuzione ex art 169 *bis* L.F, avesse uno spettro di applicazione più ampio rispetto alla definizione di contratti pendenti dettata dall'art 72 L.F. Sulla base di questa posizione interpretativa, potevano essere oggetto di scioglimento e sospensione, sia i negozi a cui entrambe le parti dovevano ancora dare completa esecuzione, sia anche quei rapporti unilaterali, non completamente eseguiti da uno soltanto dei contraenti. Infatti si osservava che l'art 169 *bis* L.F al suo ultimo comma individua i tipi di contratto che non possono essere sottoposti a scioglimento o sospensione. Per cui si riteneva che tutti i rapporti potessero essere assoggettati alla disciplina dettata dall'art 169 *bis* L.F, ad eccezione di quei negozi elencati all'ultimo comma<sup>47</sup> espressamente

---

<sup>43</sup> Art 72 comma 8 L.F; art 72 ter L.F; art 80 comma 1 L.F.

<sup>44</sup> Entrambe le norme dettano una disciplina relativamente ai contratti pendenti: l'art 169 *bis* L.F si riferisce all'ipotesi di concordato, l'art 72 L.F riguarda invece la procedura fallimentare.

<sup>45</sup> Il Tribunale Ravenna con sentenza n. 11829 del 22 ottobre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) afferma: “ove fosse accolta la diversa opzione interpretativa che vuole che anche i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da uno solo dei due contraenti possano essere sciolti ai sensi dell'art 169 bis, allora il debitore potrebbe chiedere di sciogliere tutti i rapporti dai quali sono derivati i debiti che non ha pagato pur se la controparte ha già completamente eseguito la propria prestazione, dando così luogo a quell'abuso del diritto che la giurisprudenza ha a più riprese stigmatizzato”.

<sup>46</sup> In tal senso Tribunale Genova 4 novembre 2013 sentenza n. 10059 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>47</sup> Il Tribunale di Genova con la sentenza del 4 novembre 2013 afferma: “L'individuazione dei contratti a cui non si applica la norma avviene negli ultimi due commi dell'art 169 bis L.F. Dalla combinazione del primo e degli ultimi commi di cui all'art 169 *bis* L.F., si ricava che tutte le categorie di contratti ad eccezione di quelli esclusi possono essere oggetto di richiesta di

esclusi dal legislatore. Un altro importante argomento posto a sostegno della non applicabilità dell'art 72 L.F. al concordato, era rappresentato dal mancato richiamo della norma nell'art 169 L.F. in cui sono indicate tutte le disposizioni relative alla procedura fallimentare, applicabili in sede concordataria<sup>48</sup>. Anche per tale ragione parte di dottrina e giurisprudenza ritenevano inammissibile delimitare l'ambito di applicazione dell'art 169 *bis* L.F facendo ricorso alla definizione di contratti pendenti contenuta nell'art 72 L.F.

L'art 8 comma 1 lettera a) del Dl 27 giugno 2015 n 83, risolvendo definitivamente il problema interpretativo che aveva diviso dottrina e giurisprudenza a seguito della riforma del 2012, ha modificato la rubrica dell'art 169 *bis* L.F da “contratti in corso di esecuzione” a “contratti pendenti” ed ha introdotto all'interno del primo comma della norma, la medesima formulazione presente nell'art 72 L.F<sup>49</sup>. In tale modo il legislatore avallando l'orientamento maggioritario che si era andato affermando, ha chiarito che lo scioglimento e la sospensione sono applicabili soltanto ai contratti pendenti bilaterali a prestazioni corrispettive non eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti<sup>50</sup>

---

risoluzione. La tesi dottrinale e giurisprudenziale che riduce tali contratti a quelli sinallagmatici con prestazioni non eseguite da entrambe le parti non trova pertanto nessun supporto nella lettera della Legge”.

<sup>48</sup> “L'art 169 L.F non richiama fra le norme applicabili al concordato preventivo l'art 72 LF; il mancato richiamo impedisce pertanto di utilizzare in via di interpretazione sistematica l'art 72 LF per limitare l'area dei contratti oggetto dell'art 169 *bis* L.F” così stabilisce la sentenza del Tribunale Genova del 4 novembre 2013.

<sup>49</sup> L'art 169 *bis* L.F risultante dalla riforma del 2015, stabilisce che: “il debitore con il ricorso di cui all'art 161 L.F o successivamente può chiedere che il tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente assunte, ove occorra, sommarie informazioni lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso”.

<sup>50</sup> Nella stessa direzione la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 13206 del 23 luglio 2015 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Inoltre il Tribunale di Verona con sentenza n. 13417 del 31 agosto 2015 afferma: “va premesso che si condivide l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l'art 169 *bis* LF si riferisce agli stessi contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti presi in considerazione dall'art 72 LF (del resto, tale orientamento ha trovato conferma nella recente modifica dell'art 169 *bis* ad opera del D.L. n. 83/15, convertito in L. 132/15, evidentemente finalizzata a rendere più chiaro il suo ambito applicativo, con la riproduzione della formulazione letterale dell'art 72, pur in mancanza del richiamo ad “entrambe le parti”)”. Anche la dottrina si è espressa in tal senso, si veda M. MARTINELLI *L'art 169 bis L.F. dopo la novella del D.L 83/2015 (convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2015): the king in dead?* articolo consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), in cui viene affermato che: “la recente riforma normativa ha senza dubbio inteso normativizzare la prima tesi, modificando la rubrica ed il testo della disposizione per una piena assimilazione delle ipotesi di cui agli art 169 *bis* e 72 L.F”.

alla data di deposito della domanda di concordato in continuità .

Una volta individuato l'ambito di applicabilità dell'art 169 bis L.F, dobbiamo stabilire se tale norma può essere applicata o meno ai contratti di mandato *in rem propriam* all'incasso stipulati tra la banca e il debitore in concordato, a fronte della concessione di linee di credito autoliquidanti. In tal senso si sono contrapposte due distinte posizioni interpretative:

a) secondo un primo orientamento, il rapporto contrattuale di mandato *in rem propriam* ancora in corso alla data di presentazione del ricorso di ammissione al concordato in continuità, sulla base del quale la banca prima dell'apertura della procedura ha anticipato un credito al cliente, deve essere considerato non ancora completamente adempiuto da entrambi i contraenti<sup>51</sup>. Infatti da un lato il debitore in concordato deve provvedere al rimborso delle somme ottenute, per cui fino a quando non sarà ultimata la restituzione, la prestazione a carico dell'imprenditore sarà sempre pendente. Dall'altro lato però residueranno anche delle obbligazioni a carico dell'istituto di credito. Infatti la banca dovrà lasciare a disposizione del cliente la linea di fido concessa e dovrà occuparsi dell'incasso dei crediti anticipati presso terzi. Quindi fino a quando non sia stato raggiunto il limite contrattualmente pattuito (oppure venga revocata la linea di credito) e fino a quando non siano stati riscossi i crediti oggetto di mandato all'incasso, la prestazione a carico della banca non potrà dirsi adempiuta.

b) un diverso orientamento giurisprudenziale e dottrinale esclude che i contratti di mandato *in rem propriam* all'incasso ancora in essere quando viene presentata istanza di ammissione al concordato, a fronte dei quali sia stata concessa una anticipazione prima del ricorso, possano essere considerati inadempiti totalmente o parzialmente, da entrambe le parti. Infatti secondo tale posizione interpretativa, mentre il debitore che presenta domanda di concordato deve provvedere alla restituzione dell'anticipo a mezzo mandato all'incasso, la banca

---

<sup>51</sup> Il Tribunale Verona con sentenza n 13417 del 31 agosto 2015 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) afferma: “nel caso in cui la banca, prima dell'apertura della procedura concorsuale, anticipi all'imprenditore l'importo di un credito assumendo il mandato al relativo incasso, il rapporto contrattuale, al momento dell'apertura della procedura concorsuale deve considerarsi ancora non compiutamente eseguito da entrambe le parti”. Nello stesso senso si veda la sentenza del Tribunale Venezia del 20 gennaio 2015 n. 11967 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

ha esaurito la propria prestazione principale avendo già messo a disposizione del cliente il denaro<sup>52</sup>.

Alla luce di quanto detto possiamo concludere che:

- se accogliamo l'orientamento che vede il contratto di mandato all'incasso, ancora in essere nel momento in cui viene presentata domanda di ammissione alla procedura, come un contratto ineseguito in tutto o in parte sia dalla banca che dal debitore in concordato, allora sarà possibile applicare l'art 169 *bis* L.F che consente la sospensione o lo scioglimento del negozio<sup>53</sup>;
- se accogliamo invece la tesi secondo cui il contratto di mandato è un contratto compiutamente eseguito solo da una delle due parti, ossia dalla banca, allora non potrà trovare applicazione la disciplina prevista dall'art 169 *bis* L.F. A fronte del deposito dell'istanza di ammissione al concordato in continuità, non potrà essere richiesta dal debitore la sospensione né lo scioglimento del rapporto<sup>54</sup>.

## **2.8 LA CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE CONTENUTA NEL CONTRATTO DI MANDATO IN REM PROPRIAM ALL'INCASSO SCIOLTO O SOSPESO**

Abbiamo illustrato le due diverse posizioni interpretative affermatesi in dottrina e giurisprudenza con riguardo alla possibilità di sciogliere o sospendere un contratto di mandato *in rem propriam* a seguito della presentazione del ricorso di ammissione al concordato in continuità. Abbiamo visto che un primo orientamento esclude l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F ai contratti di mandato all'incasso, mentre una seconda corrente interpretativa riconosce la possibilità di sciogliere o sospendere tali negozi. A questo punto dobbiamo affrontare il tema

---

<sup>52</sup> Il Tribunale Vicenza con sentenza n. 9300 del 25 giugno 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) afferma: “in tutti i contratti di anticipazione bancaria, la prestazione fondamentale a carico della banca, dell'erogazione o messa a disposizione del denaro in favore del cliente, si è già esaurita, e non rimane altro che la controprestazione di restituzione”. Nello stesso senso la sentenza n. 11747 della Corte d'Appello di Venezia del 26 novembre 2014 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>53</sup> In tal senso si vedano sentenza Tribunale Venezia 20 gennaio 2015 n. 11967 e sentenza n. 11829 Tribunale Ravenna 22 ottobre 2014. Pronunce consultabili in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>54</sup> Si vedano sentenza Tribunale di Vicenza del 25 giugno 2013 n. 9300 e sentenza Corte d'Appello di Venezia 26 novembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

della sorte della clausola, eventualmente contenuta nel contratto, che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse dai terzi in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato, e di portarle in compensazione con quanto anticipato prima dell'ammissione del debitore alla procedura.

Partiamo dall'orientamento che esclude sia la sospensione che lo scioglimento dei contratti di mandato *in rem propriam*. Dobbiamo necessariamente ritenere che a seguito della presentazione del ricorso, il contratto prosegua mantenendo la propria efficacia. Di conseguenza dobbiamo rifarci a quanto detto in precedenza circa la sorte della clausola di compensazione contenuta nel contratto di mandato, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato in continuità<sup>55</sup>.

Seguendo invece la diversa posizione interpretativa, secondo cui è applicabile l'art 169 *bis* L.F ai contratti di mandato *in rem propriam*, per cui è ammissibile sia la sospensione che lo scioglimento di tali negozi pendenti alla data di deposito della domanda di concordato in continuità, possiamo individuare due differenti orientamenti in ordine alla prosecuzione della validità del patto di compensazione contenuto nel negozio sciolto o sospeso.

Da una parte vi è chi sostiene che, a seguito della sospensione o dello scioglimento del contratto, si estingua la clausola di compensazione in esso contenuta. Venendo meno l'efficacia della clausola di compensazione, l'istituto bancario dovrà restituire le somme riscosse successivamente all'apertura del concordato in continuità, al debitore in nome e per conto del quale i crediti sono stati incassati<sup>56</sup>. La banca non potrà compensare il proprio credito derivante dall'anticipazione concessa prima dell'apertura del concordato in continuità, con il debito generato dalla riscossione di somme da terzi in un momento successivo alla data di ammissione alla procedura e allo scioglimento o alla sospensione del

---

<sup>55</sup>Si veda paragrafo 2.2 capitolo 2 *La questione della compensazione in caso di prosecuzione dei contratti*.

<sup>56</sup> In tal senso il Tribunale di Monza con sentenza n. 9823 del 27 novembre 2013 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) afferma che: “nel caso in cui il rapporto di credito bancario si sciogla, anche il patto di compensazione, al pari di tutti gli altri patti accessori, verrà meno, con conseguente impossibilità per la banca di operare la compensazione tra debiti e crediti ed obbligo per la stessa di riversare alla procedura le somme incassate dopo lo scioglimento del contratto”.

contratto di mandato *in rem propriam*.

Le argomentazioni poste contro la prosecuzione della validità del patto di compensazione a seguito della sospensione/scioglimento del contratto di mandato possono essere così riassunte:

a) le pattuizioni inserite in un negozio seguano la sorte di questo: quindi se il contratto viene meno, verranno meno anche le clausole che lo regolano.

b) Il venir meno dell'efficacia del patto di compensazione, determina la tutela del principio della *par condicio creditorum* e di cristallizzazione del passivo. Non potendo essere estinta dalla banca la posizione debitoria dell'imprenditore in concordato, è preclusa la possibilità di sottrarre risorse economiche alla massa dei creditori<sup>57</sup>.

c) L'acquisizione da parte dell'imprenditore delle somme derivanti dall'incasso dei crediti è funzionale a costituire le disponibilità necessarie per il buon esito del concordato, questa rappresenta un'altra motivazione posta a sostegno dell'orientamento che stiamo analizzando<sup>58</sup>.

d) Tale linea di pensiero è anche avvalorata dal fatto che l'obiettivo reale del debitore che richiede la sospensione o lo scioglimento del contratto di mandato all'incasso è quello di paralizzare eventuali clausole di compensazione in esso contenute e quindi ottenere la restituzione delle somme incassate dalla banca dopo la domanda di (pre)concordato.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono invece che a seguito della sospensione o dello scioglimento di un contratto di mandato *in rem propriam* all'incasso, rimanga in vita il patto di annotazione ed elisione in esso contenuto. Tale convincimento si fonda sulla sentenza della Corte Suprema di

---

<sup>57</sup> La sentenza del Tribunale di Treviso del 18 luglio 2014, consultabile in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it), stabilisce che: "la sospensione dei contratti bancari appare applicabile avendo la funzione di paralizzare l'incasso di somme da parte della banca in funzione della compensazione, al fine di non alterare la *par condicio* e il principio di cristallizzazione del passivo alla data di deposito del ricorso". Nello stesso senso Tribunale di Como 5 novembre 2012 sentenza n. 8523 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale di Busto Arsizio 11 febbraio 2013 sentenza n. 8564 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>58</sup> Si veda in tal senso V. CEDERLE *Contratti pendenti di anticipazione crediti e preconcordato - rapporti pendenti - Concordato con riserva : applicabilità dell'art 169 bis L.F. ai contratti bancari autoliquidanti* Il Fallimento 2014 (pag 793) in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it).

Cassazione<sup>59</sup>, ripresa nella pronuncia del Tribunale di Cuneo<sup>60</sup> in cui è stato espressamente affermato che la clausola di compensazione contenuta in un contratto di anticipazione, continua a produrre i propri effetti anche a seguito dell'apertura della procedura di concordato in continuità, consentendo all'istituto bancario di compensare il credito derivante dall'anticipazione concessa, con il debito dovuto alla riscossione effettuata. Ciò nonostante il momento genetico della posizione creditoria sia antecedente rispetto all'apertura del concordato, mentre la posizione debitoria sia sorta in un momento successivo alla proposizione del ricorso di ammissione. Un altro aspetto che è stato posto a sostegno di questa posizione interpretativa, concerne il fatto che accogliere la tesi della cessazione della validità del patto di compensazione, significa consentire, al debitore che accede alla procedura di concordato, di non restituire alla banca quanto da questa anticipato.

---

<sup>59</sup>Sentenza Corte Suprema di Cassazione 01 settembre 2011 n. 17999.

<sup>60</sup> Il Tribunale di Cuneo nella sentenza n.9902 del 14 novembre 2013 consultabile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), stabilisce che: “la compensazione deve ritenersi legittimata purchè espressamente prevista dal contratto di anticipazione, che continua a produrre i propri effetti anche in pendenza di concordato...”. Nello stesso senso sentenza Tribunale Padova 7 gennaio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it).

## **2.9 I CRITERI DI SCELTA DEL DEBITORE IN CONCORDATO**

Se ammettiamo la possibilità per il debitore che ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità di sciogliere o sospendere i contratti di mandato all'incasso pendenti, allora ci dobbiamo chiedere sulla base di quali elementi il debitore debba operare la scelta di mantenere o meno le linee di credito concesse dalla banca. Il debitore dovrà operare un'analisi dei contratti e selezionare quelli da sciogliere o sospendere e quelli invece da far proseguire, sulla base di:

- obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori<sup>61</sup>
- essenzialità del contratto per la prosecuzione dell'attività di impresa<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> In tal senso il Tribunale di Genova con sentenza 7 gennaio 2014, stabilisce che: “lo scioglimento/sospensione ex art 169 bis L.F. è autorizzabile soltanto laddove, nel contemperamento degli interessi, i benefici potenzialmente ritraibili dalla massa dei creditori superino il sacrificio imposto al contraente *in bonis*”.

<sup>62</sup> La Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 9155 del 19 giugno 2013 afferma: “i provvedimenti ex art 169 *bis* L.F. debbono essere pronunciati in funzione della continuità aziendale, avuto riguardo alle concrete ed attuali esigenze della gestione dell'impresa”.



## **Capitolo 3**

### **IL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI *PRO SOLVENDO***

Nel precedente capitolo abbiamo individuato la disciplina applicabile, a seguito dell'apertura della procedura di concordato in continuità, ai contratti di mandato *in rem propriam* all'incasso stipulati tra banca e cliente a fronte della concessione di linee di credito autoliquidanti. A questo punto, procediamo nel delineare la disciplina e nel cercare di risolvere i principali problemi interpretativi, con riferimento alla seconda categoria di contratti sulla base dei quali la banca mette a disposizione dei propri clienti linee di credito: i contratti di cessione *pro solvendo*.

#### ***3.1 LA REGOLA DELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI***

Il punto di partenza da cui muoviamo riguarda la prosecuzione, a seguito della proposizione della domanda di concordato in continuità, dei contratti di cessione di credito *pro solvendo* stipulati a fronte della concessione di linee di credito autoliquidanti, tra la banca e il debitore in stato di crisi, prima del deposito del ricorso di ammissione alla procedura. Anche nell'ipotesi in cui sia stata stipulata tale tipologia di negozio, si applica infatti la regola sancita dall'art 186 *bis* L.F.<sup>63</sup>, che prevede espressamente che il deposito del ricorso di ammissione alla procedura di concordato in continuità non determina l'automatica sospensione, né l'automatico scioglimento dei rapporti contrattuali in corso.

#### ***3.2 LA QUESTIONE DELLA COMPENSAZIONE NEL CASO DI PROSECUZIONE DEI CONTRATTI***

Posta la regola di automatica prosecuzione del rapporto di cessione *pro solvendo* in corso al momento del deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato in continuità, dobbiamo interrogarci su una importante questione. Il problema che ci vogliamo porre concerne la possibilità per la banca di trattenere le somme riscosse dai terzi debitori successivamente alla proposizione

---

<sup>63</sup> Art 186 *bis* comma 3 L.F stabilisce che: “fermo quanto previsto dall'art 169 *bis* L.F, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.”

dell'istanza di concordato, portandole in compensazione dell'anticipazione concessa in un momento precedente all'ammissione alla procedura. Dottrina e giurisprudenza, muovono dall'assunto che il contratto di cessione *pro solvendo* determina il trasferimento della titolarità del credito ceduto, per cui a seguito del perfezionamento dell'accordo, la banca ne diviene l'effettiva titolare<sup>64</sup>. Da ciò deriva il fatto che il cessionario, quando procede alla riscossione del credito oggetto di cessione, incassa un credito proprio. L'istituto bancario quindi non avrà alcun obbligo di restituire le somme corrisposte dal terzo<sup>65</sup> e potrà portarle in compensazione dell'anticipazione concessa prima dell'apertura della procedura concorsuale<sup>66</sup>. Tale compensazione potrà avvenire a prescindere dall'antiorità del momento genetico del credito di anticipazione e dalla posteriorità del debito di restituzione rispetto al concordato.

Nell'ambito della procedura di concordato in continuità è però applicabile l'art 45 L.F.<sup>67</sup> Tale norma stabilisce che le formalità necessarie affinché un atto sia opponibile ai terzi, devono essere compiute prima dell'apertura della procedura. Nel caso di cessione di credito, le formalità necessarie per l'opponibilità ai terzi sono rappresentate dalla notificazione o dall'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto. Affinchè la cessione sia efficace rispetto alla massa dei creditori, tali formalità dovranno essere effettuate con atto avente data certa anteriore alla domanda di ammissione al concordato in continuità. Detto ciò dobbiamo concludere che affinché il trasferimento della titolarità del credito

---

<sup>64</sup> Il Tribunale di Padova nella sentenza del 7 gennaio 2014 afferma che: “ la cessione di credito, a differenza del mandato all'incasso, integra un negozio traslativo, i cui effetti si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo...”. Nello stesso senso anche L. PANZANI *Le garanzie tipiche ed atipiche nel concordato preventivo* Il Fallimento 2014 (pag 505) in [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it); C. FRIGENI *Linee di credito autoliquidanti e (pre)concordato preventivo* in Banca borsa e titoli di credito.

<sup>65</sup> Dovrà essere restituita soltanto l'eventuale eccedenza rispetto all'anticipazione accordata.

<sup>66</sup> “In caso di cessione il credito ceduto è di spettanza della banca, sulla quale pertanto non incombe alcun obbligo di restituire la somma al proprio debitore” così afferma il Tribunale di Padova nella sentenza del 7 gennaio 2014. In dottrina L. PANZANI *Le garanzie tipiche ed atipiche nel concordato preventivo* Il Fallimento 2014 e C. FRIGENI *Linee di credito autoliquidanti e (pre)concordato preventivo* in Banca borsa e titoli di credito.

<sup>67</sup> Norma richiamata dall'art 169 L.F. che individua le disposizioni dettate in tema di fallimento, applicabili alla procedura di concordato. L'art 45 L.F. stabilisce che: “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.

possa essere fatto valere dalla banca, occorre che prima della presentazione del ricorso vi sia stata la notifica o l'accettazione della cessione da parte del terzo debitore. Diversamente il trasferimento della titolarità non potrà dirsi efficace e la banca non potrà ne riscuotere i crediti anticipati, ne tanto meno compensare il credito derivante dall'anticipazione concessa, con il debito dovuto alla riscossione delle somme anticipate<sup>68</sup>.

### **3.2 L'APPLICABILITA' DELL'ART 169 BIS L.F AI CONTRATTI DI CESSIONE PRO SOLVENDO**

Posta la regola di automatica prosecuzione, il problema che ci vogliamo porre riguarda la possibilità, per il debitore che propone ricorso di ammissione alla procedura di concordato in continuità, di richiedere la sospensione o lo scioglimento di un contratto di cessione di credito *pro solvendo*, stipulato con la banca a fronte della concessione di una linea di credito autoliquidante. Dobbiamo innanzitutto individuare l'ambito di applicabilità dell'art 169 bis L.F<sup>69</sup>. In tal

---

<sup>68</sup> Il Tribunale di Padova con la sentenza del 7 gennaio 2014 afferma: “in caso di cessione il vero problema che si pone nell'ambito della procedura concordataria è quello della opponibilità o meno della stessa alla massa dei creditori ex art 45 e 169 L.F; ritenuto in altri termini che, ai sensi delle disposizioni anzidette, in difetto di prova - con onere a carico della banca - dell'opponibilità delle cessioni di credito, la banca non abbia titolo per pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, né per trattenere definitivamente le somme eventualmente incassate dallo stesso in luogo del pagamento del credito restitutorio per gli anticipi”.

<sup>69</sup> Si veda quanto affermato nel capitolo 2 paragrafo 2.7: “Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2015, sulla base di quanto stabilito dall'art 169 *bis* L.F, lo scioglimento e la sospensione potevano trovare applicazione con riferimento ai “contratti in corso di esecuzione” alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al concordato. Con riguardo a che cosa si dovesse intendere per “contratto in corso di esecuzione”, essendo la formulazione della norma poco chiara, si affermarono in dottrina e giurisprudenza, due distinte posizioni interpretative contrapposte:

a) secondo un primo orientamento maggioritario, la definizione di contratti in corso di esecuzione ex art 169 *bis* L.F coincideva con la definizione di rapporti pendenti di cui all'art 72 L.F. Nonostante le differenti formulazioni utilizzate dal legislatore, l'art 169 *bis* L.F e 72 L.F dovevano essere applicati alla stessa tipologia di contratti: soltanto i negozi non ancora totalmente o parzialmente adempiuti da entrambi i contraenti potevano essere oggetto di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento. Sono le seguenti le motivazioni che sono state addotte per giustificare la coincidenza tra le definizioni di “rapporti pendenti” e “contratti in corso di esecuzione”: in primo luogo è stato evidenziato il richiamo dell'art 169 *bis* ultimo comma L.F ad alcune norme dettate in tema di contratti pendenti nel fallimento. Tali riferimenti hanno un senso solo se si accoglie la tesi secondo cui l'art 169 *bis* L.F. si riferisce alla medesima fattispecie disciplinata dall'art 72 L.F. In secondo luogo partendo dal fatto che, in caso di adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di uno solo dei contraenti sorge un credito verso il contraente che ha adempiuto alla propria prestazione e un debito in capo al contraente

senso, il legislatore, attraverso il D.L. n 83 del 27 giugno 2015, ha stabilito che possano essere oggetto di sospensione e scioglimento soltanto i negozi pendenti, bilaterali a prestazioni corrispettive, che alla data di presentazione della domanda di concordato siano ineseguiti o parzialmente ineseguiti da entrambi i contraenti. Parte della dottrina e della giurisprudenza, considerano i contratti di cessione di credito *pro solvendo* contratti pendenti bilateralmente ineseguiti<sup>70</sup>.

Un diverso orientamento invece ritiene che dal momento in cui la banca eroga l'anticipazione a fronte della quale il cliente cede il proprio credito, quindi concede il finanziamento, il contratto di cessione è definitivamente adempiuto da parte dell'istituto creditizio che esaurisce la propria prestazione, residuando così soltanto l'obbligazione restitutoria del cliente<sup>71</sup>.

---

inadempiente, è stato ritenuto inammissibile concedere all'imprenditore in concordato la possibilità di sciogliere o sospendere un negozio a cui soltanto l'altro contraente *in bonis* abbia dato esecuzione. Infatti in tale caso sarebbe come attribuire al debitore in concordato la possibilità di non pagare un proprio debito, avendo il potere di far venire meno il contratto da cui il debito stesso deriva.

b) un diverso orientamento minoritario invece riteneva che la definizione di contratti in corso di esecuzione ex art 169 *bis* L.F, avesse uno spettro di applicazione più ampio rispetto alla definizione di contratti pendenti dettata dall'art 72 L.F. Sulla base di questa posizione interpretativa, potevano essere oggetto di scioglimento e sospensione, sia i negozi a cui entrambe le parti dovevano ancora dare completa esecuzione, sia anche quei rapporti unilaterali, non completamente eseguiti da uno soltanto dei contraenti. Infatti si osservava che l'art 169 *bis* L.F al suo ultimo comma individua i tipi di contratto che non possono essere sottoposti a scioglimento o sospensione. Per cui si riteneva che tutti i rapporti potessero essere assoggettati alla disciplina dettata dall'art 169 *bis* L.F, ad eccezione di quei negozi elencati all'ultimo comma espressamente esclusi dal legislatore. Un altro importante argomento posto a sostegno della non applicabilità dell'art 72 L.F. al concordato, era rappresentato dal mancato richiamo della norma nell'art 169 L.F. in cui sono indicate tutte le disposizioni relative alla procedura fallimentare, applicabili in sede concordataria. Anche per tale ragione parte di dottrina e giurisprudenza ritenevano inammissibile delimitare l'ambito di applicazione dell'art 169 *bis* L.F facendo ricorso alla definizione di contratti pendenti contenuta nell'art 72 L.F”.

<sup>70</sup> Capitolo 2 paragrafo 2.7 “Infatti da un lato il debitore in concordato deve provvedere al rimborso delle somme ottenute, per cui fino a quando non sarà ultimata la restituzione, la prestazione a carico dell'imprenditore sarà sempre pendente. Dall'altro lato però residueranno anche delle obbligazioni a carico dell'istituto di credito. Infatti la banca dovrà lasciare a disposizione del cliente la linea di fido concessa e dovrà occuparsi dell'incasso dei crediti anticipati presso terzi. Quindi fino a quando non sia stato raggiunto il limite contrattualmente pattuito (oppure venga revocata la linea di credito) e fino a quando non siano stati riscossi i crediti oggetto di mandato all'incasso, la prestazione a carico della banca non potrà dirsi adempiuta”.

<sup>71</sup> Il Tribunale di Ravenna con sentenza 22 ottobre 2014 afferma: “la banca risulta aver completamente erogato la propria prestazione mediante l'accredito dell'anticipazione ed il cliente finanziato ha operato da parte sua la cessione del credito corrispondente, sicchè in realtà il rapporto neppure può dirsi al riguardo pendente o almeno parzialmente ineseguito da entrambe le parti”. Nello stesso senso Tribunale Ferrara 23 luglio 2015: “il finanziamento è

Se accogliamo il primo orientamento dobbiamo ritenere applicabile l'art 169 *bis* L.F ai contratti di cessione *pro solvendo*, per cui sarà possibile per il debitore in concordato, richiederne la sospensione o lo scioglimento.

Se invece seguiamo la seconda linea interpretativa, deve essere necessariamente esclusa l'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F<sup>72</sup> ai negozi di cessione di crediti.

### **3.3 LA COMPENSAZIONE NEL CASO DI CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLVENDO SCIOLTO O SOSPESO**

Individuate le due differenti posizioni in ordine all'applicabilità dell'art 169 *bis* L.F ai contratti di cessione *pro solvendo*, dobbiamo spostare la nostra attenzione sulla possibilità per la banca di trattenere quanto riscosso da terzi successivamente alla domanda di concordato in continuità, a fronte di anticipazioni concesse anteriormente alla proposizione del ricorso.

Se accogliamo la tesi secondo cui non può essere richiesta la sospensione né lo scioglimento del contratto di cessione a seguito della proposizione dell'istanza di ammissione al concordato, allora dobbiamo necessariamente affermare che a seguito dell'ammissione alla procedura il negozio prosegue. La banca avrà in questo caso il diritto di riscuotere le somme da terzi e di incamerare quanto incassato<sup>73</sup>.

---

stato interamente erogato prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese; rilevato quindi che la banca ha interamente eseguito la propria prestazione negoziale mentre il cliente non ha interamente eseguito la propria prestazione restitutoria ...". Così anche sentenza n. 12715 Tribunale di Bergamo 11 marzo 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>72</sup> Si veda tribunale Padova 7 gennaio 2014 in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); Tribunale Ferrara 23 luglio 2015 sentenza n. 13206 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale Ravenna 22 ottobre 2014 sentenza n. 11829 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>73</sup> Si veda Capitolo 3 paragrafo 3.2: “Dottrina e giurisprudenza, muovono dall'assunto che il contratto di cessione *pro solvendo* determina il trasferimento della titolarità del credito ceduto, per cui a seguito del perfezionamento dell'accordo, la banca ne diviene l'effettiva titolare. Da ciò deriva il fatto che il cessionario, quando procede alla riscossione del credito oggetto di cessione, incassa un credito proprio. L'istituto bancario quindi non avrà alcun obbligo di restituire le somme corrisposte dal terzo e potrà portarle in compensazione dell'anticipazione concessa prima dell'apertura della procedura concorsuale. Affinchè il trasferimento della titolarità del credito possa essere fatto valere dalla banca, occorre che prima della presentazione del ricorso vi sia stata la notifica o l'accettazione della cessione da parte del terzo debitore. Diversamente il trasferimento della titolarità non potrà dirsi efficace e la banca non potrà né riscuotere i crediti anticipati, né tanto meno compensare il credito derivante dall'anticipazione concessa, con il debito dovuto alla riscossione delle somme anticipate”.

Anche se accogliamo la tesi secondo cui al debitore in concordato può essere concessa l'autorizzazione a sospendere o a sciogliere il contratto di *cessione pro solvendo* (in forza del quale la banca ha concesso un'anticipazione prima della domanda di concordato e il cliente, a fronte di tale anticipazione, ha effettuato cessioni di credito notificate o accettate), si deve escludere che alla banca possa essere richiesta la restituzione delle somme incassate dopo la sospensione o lo scioglimento della linea di credito. Infatti la banca attraverso il contratto di cessione ha acquisito la titolarità dei crediti ceduti dal cliente e la sospensione o lo scioglimento della linea di fido non può cancellare l'effetto traslativo che si è verificato a seguito del perfezionamento dell'accordo. La banca è titolare dei crediti ceduti prima della domanda di concordato a fronte delle anticipazioni concesse e per questo motivo ha diritto di incamerare le somme riscosse<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup>Sentenza tribunale Venezia 11 marzo 2015

## **BIBLIOGRAFIA**

### **DOTTRINA**

- R. ARGENZIO *Il concordato preventivo in continuità aziendale* in Bilancio e reddito d'impresa Milano IPSOA Gruppo Wolters Kluwer 2013 (54-59)
- S. AMBROSINI *Appunti in tema di concordato con continuità aziendale* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- M. ARATO *Speciale decreto sviluppo. Il concordato con continuità aziendale* in Il Fallimentarista Giuffrè Editore [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it)
- S. AMBROSINI *Gli effetti dell'ammissione al concordato e i contratti in corso di esecuzione* in Fallimenti e Società 2014 [www.fallimentiesocieta.it](http://www.fallimentiesocieta.it)
- A. ALBE' - G. REBECCA *Concordato: il debitore può "bloccare" il patto di compensazione* in Il sole 24 Ore 1.10.2014 n. 269 [www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com)
- E. ABBATE *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma introdotta dal Decreto Sviluppo* in Il fisco n 6 dell'11 febbraio 2013 (1-839) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- Art 169 bis dopo la riforma del 2012 dalla Legge Fallimentare
- Art 169 bis dopo la riforma del 2015 dalla Legge Fallimentare
- V. BELLUSCIO A. CRISTIANO *Mandato all'incasso in rem propriam e compensazione fallimentare. Cassazione civile, sez.I, 22 maggio 2003, n 8042* in Corriere Giuridico 2003, volume 20 fascicolo 12 (1600-1616)
- M. BANA – S. CERATO *Concordato preventivo: disciplina speciale per continuità e contratti pendenti* in Il fisco n. 29 del 2012 [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it) (1-4595)
- G. BOZZA *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo* in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali Milano Ipsoa 2013 (1121- 1137)
- G. BOZZA *Brevi considerazioni su alcune norme della ultima riforma* in Fallimenti e società 2015 [www.fallimentiesocieta.it](http://www.fallimentiesocieta.it)
- P. BONTEMPI *I contratti bancari "autoliquidanti" nel concordato preventivo: tra scioglimento e retrocessione delle somme incassate dalla banca*

(commento a Tribunale Ravenna, decr. 14.11.2014) in La nuova giurisprudenza civile commentata. Volume 31- Fascicolo 4 - Parte 1, Anno 2015 (281-288)

- A. CRISTIANO V. BELLUSCIO *Mandato all'incasso in rem propriam e compensazione fallimentare* in Il Corriere giuridico Milano, IPSOA 2003 (1601-1606)
- V. CEDERLE *Contratti pendenti di anticipazione e preconcordato – rapporti pendenti – Concordato con riserva: applicabilità dell'art 169 bis L.F. ai contratti bancari autoliquidanti* in Il Fallimento n.7 del 2014 (793) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- P. F. CENSONI *La continuazione e lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- F. CASA F. SEBASTIANO *I contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo* in Il Fallimento n.5 del 2014 (600) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- M. FABIANI *Vademecum la domanda “prenotativa” di concordato preventivo* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- P. FERRO-LUZZI *Lezione di diritto bancario. Volume II: parte speciale. I contratti* Torino, Giappichelli editore, 2006
- C. FRIGENI *Linee di credito autoliquidanti e (pre)concordato preventivo* in Banca borsa e titoli di credito, Giuffrè Editore, 2013 (537-576)
- E. GINEVRA *Il c.d. mandato irrevocabile all'incasso della prassi bancaria* in Banca borsa e titoli di credito 2000, volume 53 fascicolo 2 (173-222)
- *Le misure in materia fallimentare introdotte con il D.L 27 giugno 2015 n 83: a prima lettura* Relazioni svolte al Seminario di formazione “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile” del 14 luglio 2015
- *La cessione del credito* in <http://www.assoconsulenza.eu/resources/cessione-credito.pdf>
- F. LAMANNA *La problematica relazione tra pre-concordato e concordato con continuità aziendale alla luce delle speciali autorizzazioni del tribunale* in Il Fallimentarista Giuffrè Editore 2012 [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it)
- M. LEMBO *Il contratto di finanziamento pendente alla data di apertura del riformato concordato* in Il fallimento n. 5 del 2013 (638) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)



- M. MARTINELLI *L'art 169 bis L.F dopo la novella del D.L 83/2015 (convertito con modificazioni, dalla L. n. 132/2015): the king is dead?* In [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- A. NIGRO D. VATTERMOLI *Appendice di aggiornamento in relazione al D.L. n 83/2012 convertito dalla L. n 134/2012* in *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Il Mulino, 2013
- A. PATTI *Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione* in *Il Fallimento* n.5 del 2015 (557) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- A. PATTI *Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e scioglimento* in *Il Fallimento* n.3 del 2013 (261) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- F. PEDOJA *I contratti pendenti nel concordato preventivo: sospensione e scioglimento* in *Fallimenti e Società* 2014 [www.fallimentiesocieta.it](http://www.fallimentiesocieta.it)
- L. PANZANI *Le garanzie tipiche ed atipiche nel concordato preventivo* in *Il Fallimento* n.5 del 2014 (505) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- A. PATTI -*Rapporti pendenti- Contratti bancari nel concordato preventivo tra bilateralità e unilateralità di inesecuzione* in *Il Fallimento* 2015 (557) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)
- G. REBECCA A. ALBE' A. *Concordato preventivo e contratti bancari con patto di compensazione* in *Il Fallimentarista* 2015 [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it)
- G. REBECCA – A. ALBE' *Sorte dei contratti bancari autoliquidanti nel concordato preventivo* in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- G. TARZIA *Operatività del patto di compensazione nel concordato preventivo* in *Il Fallimento* n. 5 del 2012 (586) [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)

## **GIURISPRUDENZA**

### **SENTENZE DI MERITO**

- Sentenza n. 13438 Tribunale Prato 23 settembre 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13417 Tribunale Verona 31 agosto 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 12785 Tribunale Livorno 19 maggio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13320 Tribunale Firenze 23 aprile 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13112 Tribunale Reggio Emilia 8 luglio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 12715 Tribunale Bergamo 11 marzo 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13206 Tribunale Ferrara 23 luglio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11967 Tribunale Venezia 20 gennaio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13628 Tribunale Prato 30 settembre 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 13087 Tribunale Modena 5 marzo 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11865 Tribunale Reggio Emilia 18 dicembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 9989 Tribunale Ravenna 28 gennaio 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11829 Tribunale Ravenna 22 ottobre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 10592 Tribunale Milano 28 maggio 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11691 Tribunale Pavia 24 novembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza Tribunale Padova 7 gennaio 2014 in “Fallimenti & Società” [www.fallimentsocieta.it](http://www.fallimentsocieta.it)
- Sentenza n. 11448 Tribunale Milano 11 settembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11248 Tribunale Prato 8 agosto 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza tribunale Treviso 18 luglio 2014 in “Fallimenti & Società” [www.fallimentsocieta.it](http://www.fallimentsocieta.it)
- Sentenza n. 11556 Tribunale Cassino 29 ottobre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11008 Tribunale Busto Arsizio 24 luglio 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 10170 Tribunale Rovigo 6 marzo 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 9531 Tribunale Udine 25 settembre 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 9300 Tribunale Vicenza 25 giugno 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

- Sentenza Tribunale Pordenone 10 dicembre 2013 in “Fallimenti & Società”  
www.fallimentiesocieta.it
- Sentenza n. 8351 Tribunale Monza 16 gennaio 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 10059 Tribunale Genova 4 novembre 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8798 Tribunale Piacenza 5 aprile 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 9823 Tribunale Monza 27 novembre 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8564 Tribunale Busto Arsizio 11 febbraio 2013 in  
www.ilcaso.it
- Sentenza n. 9902 Tribunale Cuneo 14 novembre 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 9052 Tribunale Lucca 21 maggio 2013 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8524 Tribunale Milano 11 dicembre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8036 Tribunale Terni 12 ottobre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8381 Tribunale Verona 31 ottobre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8079 Tribunale Pistoia 30 ottobre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8359 Tribunale Biella 13 novembre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8523 Tribunale Como 5 novembre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8635 Tribunale Terni 28 dicembre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 8499 Tribunale Salerno 25 ottobre 2012 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 11357 Tribunale Bergamo 19 ottobre 2011 in www.ilcaso.it
- Sentenza n. 11021 Tribunale Roma 21 aprile 2010 in www.ilcaso.it

### ***SENTENZE D'APPELLO***

- Sentenza Corte d'Appello di Trieste 13 marzo 2015 in “Fallimenti & Società”  
www.fallimentiesocieta.it
- Sentenza Corte d'Appello di Trento 24 aprile 2015 in “Fallimenti & Società”  
www.fallimentiesocieta.it
- Sentenza Corte d'Appello Venezia 11 marzo 2015 in “Fallimenti & Società”  
www.fallimentiesocieta.it
- Sentenza n. 11926 Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 2014 in  
www.ilcaso.it

- Sentenza n. 12026 Corte d'Appello Milano 29 gennaio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 10080 Corte d'Appello di Genova 10 febbraio 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11926 Corte d'Appello Venezia 23 dicembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 11747 Corte d'Appello Venezia 26 novembre 2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 9155 Corte d'Appello Brescia 19 giugno 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 9801 Corte d' Appello Venezia 20 novembre 2013 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

#### ***SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE***

- Sentenza n. 17999 Corte Suprema di Cassazione 1 settembre 2011 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 10548 Corte Suprema di Cassazione 7 maggio 2009 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- Sentenza n. 20291 Cassazione Civile Sezione I sentenza n 20291 del 20 ottobre 2005